



Riferimento/Numero d'incarto: I304-0282

Berna, 22 luglio 2009

- Alle autorità federali, cantonali e comunali competenti per l'esecuzione dell'ORNI
- Ai concessionari svizzeri di telefonia mobile
- Alle cerchie interessate

---

## Circolare

### Nuova definizione di impianto per gli impianti di trasmissione di telefonia mobile

#### Istruzioni per l'applicazione e documentazione

---

## 1. Situazione iniziale

Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) che entrerà in vigore il 1° settembre 2009. Questa modifica stabilisce per la prima volta in modo giuridicamente vincolante le condizioni in cui le antenne di telefonia mobile vicine sono considerate come **un** impianto ai sensi dell'ORNI. Tale disposizione è contemplata all'allegato 1 cifre 61 e 62 capoversi da 1 a 4 dell'ORNI modificata e il suo tenore è il seguente:

### **6 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo**

#### **61 Campo d'applicazione**

Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione:

- a. le antenne per ponti radio;
- b. le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 emettono una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva di o inferiore a 6 W e che sono fissate all'interno di un edificio in funzione esclusiva del loro esercizio;
- c. le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 emettono una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva di o inferiore a 6 W e:
  1. sono distanti almeno 5 m da altre antenne di trasmissione; o
  2. sono distanti meno di 5 m da altre antenne di trasmissione, purché emettano insieme alle stesse un'ERP massima di 6 W.

#### **62 Definizioni**

<sup>1</sup> Un gruppo di antenne comprende tutte le antenne di trasmissione montate sullo stesso traliccio oppure fissate allo o sullo stesso edificio.

<sup>2</sup> I gruppi di antenne che trasmettono da uno spazio ristretto sono considerati un impianto indipendentemente dall'ordine in cui sono realizzati o modificati.

<sup>3</sup> Due gruppi di antenne trasmettono da uno spazio ristretto se almeno un'antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi di antenne si trova nel perimetro dell'altro gruppo di antenne.

<sup>4</sup> Il perimetro di un gruppo di antenne è la superficie orizzontale formata dai cerchi di raggio  $r$  intorno a ogni antenna di trasmissione del gruppo di antenne. Il raggio  $r$  in metri è pari a:  $r = F \sqrt{ERP_{90}}$ .

Spiegazione dei simboli:

- a. F è il fattore di frequenza. Esso è pari a:
  1. 2,63, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori,
  2. 1,76, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori,
  3. 2,10, per tutti gli altri gruppi di antenne;
- b.  $ERP_{90}$  è l'ERP complessiva in W emessa dalle antenne di trasmissione di un gruppo in un settore azimutale di 90°. Determinante è il settore azimutale con l'ERP complessiva massima.

La definizione, in vigore precedentemente, di impianto conformemente al capitolo 2.1.2 (pag. 12 - 14) delle raccomandazioni per l'esecuzione relative alle stazioni di base di telefonia mobile e WLL<sup>1</sup> è sostituita dalla nuova definizione ed è pertanto abrogata.

## 2. Applicabilità del nuovo diritto

Secondo la prassi del Tribunale federale le nuove norme di diritto ambientale sono applicabili a tutti i procedimenti non ancora passati in giudicato in ultima istanza alla data dell'entrata in vigore (cfr. la decisione 1C\_40/2007 del 6.11.2007, motivazione 7.3). Tutte le domande di licenza di costruzione relative ad impianti di trasmissione per la telefonia mobile, non ancora passati in giudicato definitivamente il 1° settembre 2009, devono essere valutate tenendo conto della nuova definizione di impianto.

Ai gestori di rete si consiglia di fondare fin da subito le nuove domande di licenza di costruzione sulla nuova definizione di impianto e di documentare le domande in modo corrispondente.

Per quanto riguarda le domande di licenza di costruzione presentate prima della pubblicazione di questa circolare, l'autorità esecutiva o l'istanza di ricorso hanno facoltà di richiedere la rielaborazione della scheda dei dati del sito. In questo contesto detta facoltà va tuttavia esercitata con cautela. La rielaborazione della scheda dei dati del sito è necessaria soltanto per quei progetti che, secondo il nuovo diritto, vi è la certezza o sussiste la probabilità che non sono più autorizzabili o per i quali si allarga il perimetro rilevante per l'opposizione rispetto a quello attuale perché devono essere incluse altre antenne di telefonia mobile già presenti. Questi casi dovrebbero essere rari.

Non devono essere riesaminati gli impianti che al 31 agosto 2009 dispongono di un'autorizzazione definitiva (art. 20 dell'ORNI modificata).

## 3. Documentazione nella scheda dei dati sul sito

La scheda impiegata finora non tiene conto della nuova definizione di impianto. L'UFAM sta rielaborando integralmente le raccomandazioni per l'esecuzione e la misurazione degli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e in questa occasione metterà a disposizione anche una nuova scheda dei dati sul sito. È probabile che i lavori non potranno essere conclusi, come previsto, per il 1° settembre. Nel corso di questa fase transitoria si raccomanda di continuare ad utilizzare l'attuale scheda dei dati sul sito, tenendo conto delle seguenti indicazioni e delle seguenti modifiche di lieve entità:

- per ogni gruppo di antenne che fa parte dell'impianto deve essere compilata un'apposita scheda complementare 1. Le schede complementari 1 devono essere numerate. Nella maggior parte dei casi l'impianto comprende un solo gruppo di antenne, pertanto continua ad essere necessario compilare soltanto una scheda complementare 1. Ai fini dell'identificazione è utile descrivere con maggiore precisione l'ubicazione del gruppo di antenne (indirizzo, eventualmente coordinate), utilizzando una riga supplementare.
- Le regole per il calcolo della potenza d'emissione cumulata nel settore di 90° col carico maggiore rimangono invariate. Cambia soltanto il simbolo, che da  $ERP_{cum}$  diventa ora  $ERP_{90}$ .

---

<sup>1</sup> Stazioni di base di telefonia mobile e WLL - Raccomandazioni sull'esecuzione dell'ORNI. Ambiente Esecuzione, UFAFP 2002

- Il perimetro dell'impianto si chiama ora soltanto "perimetro". Il fattore servizi radio  $F$  si chiama ora "fattore di frequenza"; si applicano i valori conformemente all'allegato 1 cifra 62 capoverso 4 lettera a dell'ORNI modificata.
- L'ultima tabella della scheda complementare 1 ("Antenne di trasmissione aggiuntive per la telefonia mobile e WLL situate nel perimetro dell'impianto") è superflua.
- Tutte le antenne elencate nella scheda complementare 1 o nelle diverse schede complementari 1 sono riprese nelle schede complementari 2, 3 e 4.
- Il calcolo della distanza massima per il diritto di presentare opposizione ( $d_{opposizione}$ ) nella scheda complementare 2 non subisce modifiche.
- Nella planimetria devono essere disegnati i perimetri di tutti i gruppi di antenne che fanno parte dell'impianto.

In allegato si trasmettono le schede complementari 1 e 2 finora impiegate nelle quali sono state evidenziate le correzioni sopra descritte.

#### 4. Considerazioni finali

La presente circolare rimane in vigore fino a nuovo avviso, al più tardi fino alla pubblicazione di raccomandazioni per l'esecuzione aggiornate relative alle stazioni di base di telefonia mobile e WLL.

Ufficio federale dell'ambiente UFAM



G. Poffet  
Vicedirettore

#### Allegato

Modelli di schede complementari 1 e 2 aggiornate (modifiche evidenziate)